



Decisione/1012/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4863/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4863/TFNSVE/2025-2026, 4863 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTA DI COSSATO (matricola 943126) contro la società ASD SERRAVALLESE 1922 (matricola 710623) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CAVALLI GIANLUCA (matricola 5668886)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CAVALLI GIANLUCA (matricola 5668886).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 372,00 (trecentosettantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



In data 20.07.2026, la società ricorrente A.S.D. CITTA DI COSSATO (matricola 943126) dava atto dell'avvenuto integrale pagamento del premio da

parte della società resistente ASD SERRAVALLESE 1922 (matricola 710623) e conseguentemente rinunciava al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- preso atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto da parte della resistente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia intervenuta a seguito dell'integrale pagamento di quanto dovuto, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai